



Documento di seduta

A9-0034/2024

8.2.2024

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada
(COM(2023)0592 – C9-0387/2023 – 2023/0362(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Jan-Christoph Oetjen

Relatore per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:

Ivan Vilibor Sinčić, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

(Procedura semplificata – articolo 52, paragrafo 2, del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	8
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	9
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	10
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	14

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (COM(2023)0592 – C9-0387/2023 – 2023/0362(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0592),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0387/2023),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visti gli articoli 59 e 40 del suo regolamento,
 - vista la lettera della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0034/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di decisione Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare il calendario delle relazioni, è opportuno ridurre la frequenza con cui gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni a norma della direttiva 2009/33/CE e allinearla pienamente ai periodi di riferimento quinquennali previsti da tale direttiva. Poiché le relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio si basano sulle relazioni nazionali degli Stati membri, è opportuno adattare di conseguenza anche la frequenza con cui tali relazioni nazionali sono presentate.

Emendamento

(6) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare il calendario delle relazioni, è opportuno ridurre la frequenza con cui gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni a norma della direttiva 2009/33/CE e allinearla pienamente ai periodi di riferimento quinquennali previsti da tale direttiva. ***Alla luce di questa modifica della frequenza di presentazione, non è più opportuno prevedere che tali relazioni accompagnino le relazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 99, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE, che prevedono entrambe la presentazione ogni tre anni.*** Poiché le relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio si basano sulle relazioni nazionali degli Stati membri, è opportuno adattare di conseguenza anche la frequenza con cui tali relazioni nazionali sono presentate.

Emendamento 2

Proposta di decisione Articolo 2 – punto 1 Direttiva 2009/33/CE Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

1) ***al*** paragrafo 2, ***la prima frase è sostituita dalla*** seguente:
"Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni cinque anni.";

Emendamento

1) ***il*** paragrafo 2 è ***sostituito dal*** seguente:
"Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni cinque anni."

Tali relazioni contengono informazioni sulle misure adottate per attuare la presente direttiva e sulle future attività di attuazione, nonché qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente dallo Stato membro. Tali relazioni comprendono anche il numero e le categorie di veicoli contemplati dai contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, sulla base dei dati forniti dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Le informazioni sono presentate sulla base delle categorie di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

Emendamento 3

Proposta di decisione Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Emendamento

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

MOTIVAZIONE

Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la proposta di decisione in esame (2023/0362(COD)) e la proposta di decisione di cui al fascicolo 2023/0361(COD) modificano in totale quattro direttive e tre regolamenti in vigore. Le proposte mirano a semplificare gli obblighi di comunicazione e a ridurre gli oneri amministrativi per i portatori di interessi, in particolare le autorità pubbliche e la Commissione, nei settori del trasporto aereo e su strada.

Sebbene gli obblighi di comunicazione svolgano un ruolo fondamentale nella corretta applicazione e nel corretto monitoraggio della legislazione, essi rappresentano altresì un costo per i portatori di interessi. Nel contempo l'esperienza maturata nell'attuazione della legislazione e gli sviluppi organizzativi e tecnologici potrebbero rendere alcuni obblighi di comunicazione obsoleti, superflui o meno utili.

Il Parlamento accoglie con favore l'attuale processo di revisione ed eliminazione di tali obblighi di comunicazione superflui. Anche il Consiglio ha esaminato e accolto con favore le due proposte, suggerendo alcuni piccoli adeguamenti tecnici che possono migliorare il testo. La Commissione ha presentato le proposte in oggetto alla commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento europeo nella riunione del 23 gennaio 2024. Anch'essa ha approvato le piccole correzioni proposte dal Consiglio. Sulla base della presentazione della Commissione e delle discussioni informali con il Consiglio, il relatore suggerisce nel suo progetto di relazione di approvare la proposta della Commissione con i tre emendamenti proposti, in linea con la procedura semplificata (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento).

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

25.1.2024

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

On. Karima Delli
Presidente
Commissione per i trasporti e il turismo
SPINELLI 08G305
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di decisione che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (2023/0362(COD))

Signora Presidente,

il 17 ottobre 2023 la Commissione ha pubblicato una proposta legislativa intesa a modificare diverse direttive, tra cui la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Il 20 novembre 2023 i coordinatori della commissione ENVI hanno deciso di esprimere un parere sotto forma di lettera sulla proposta legislativa in oggetto. Nella riunione del 24 gennaio 2024 la commissione ENVI ha esaminato la questione e ha approvato il presente parere¹.

La direttiva 2009/33/CE stabilisce obiettivi minimi di appalto per veicoli puliti, espressi come percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada contemplati dai contratti aggiudicati durante due periodi di riferimento. Per quanto riguarda la direttiva 2009/33/CE, la Commissione propone di ridurre la frequenza di presentazione delle relazioni degli Stati membri a norma della direttiva 2009/33/CE, che andrebbero presentate ogni cinque anni anziché ogni tre.

La commissione ENVI concorda con quanto proposto dalla Commissione relativamente alla direttiva 2009/33/CE: è giustificato imporre agli Stati membri di comunicare i dati sugli

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Pascal Canfin (presidente), Bas Eickhout (vicepresidente), Anja Hazekamp (vicepresidente), César Luena (vicepresidente), Mazaly Aguilar, Catherine Amalric, Maria Arena, Katarina Barley, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Michael Bloss, Daniel Buda, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Asger Christensen, Christophe Clergeau, Nathalie Colin-Oesterlé, Ana Collado Jiménez, Mohammed Chahim, Maria Angela Danzi, Marie Dauchy, Matthias Ecke, Pietro Fiocchi, Hélène Fritzon, Malte Gallée, Gianna Gancia, Paola Ghidoni, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Martin Häusling, Martin Hojsík, Jan Huitema, Peter Jahr, Karin Karlsbro, Ska Keller, Billy Kelleher, Petros Kokkalis, Danilo Oscar Lancini, Esther de Lange, Peter Liese, Javi López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Thierry Mariani, Lydie Massard, Sara Matthieu, Liudas Mažylis, Nora Mebarek, Dace Melbārde, Marina Mesure, Silvia Modig, Dolores Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Nikos Papandreu, Francesca Peppucci, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Polfjård, Stanislav Polčák, Erik Poulsen, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, Manuela Ripa, María Soraya Rodríguez Ramos, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Maria Spyrali, Edina Tóth, Achille Variati, Idoia Villanueva Ruiz, Petar Vitanov, Thomas Waitz, Mick Wallace, Jörgen Warborn, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová e Stefania Zambelli.

appalti di veicoli puliti ogni cinque anni, dopo ciascun periodo di riferimento. La proposta mira a ridurre al minimo la frequenza delle relazioni in modo da alleviare l'onere amministrativo a carico delle amministrazioni nazionali.

Nel proporre la modifica dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/33/CE, la Commissione si è concentrata sulla prima frase, sostituendo "tre anni" con "cinque anni". Tuttavia da un attento esame emerge un disallineamento temporale nella seconda frase dello stesso paragrafo. L'attuale formulazione prevede che le relazioni sull'attuazione della direttiva siano allineate alle relazioni elaborate nell'ambito di altre due direttive, che devono essere presentate ogni tre anni. In tale contesto, occorre apportare il seguente adeguamento tecnico all'articolo 2 della proposta della Commissione:

"Articolo 2

Modifica della direttiva 2009/33/CE

L'articolo 10 della direttiva 2009/33/CE è così modificato:

1) ~~al~~ **il** paragrafo 2, ~~la prima frase è sostituita dalla~~ **sostituito dal** seguente:

"Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni cinque anni. Tali relazioni ~~accompagnano le relazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 99, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE e~~ contengono informazioni sulle misure adottate ai fini dell'attuazione della direttiva, sulle future attività di attuazione, nonché qualsiasi altra informazione che lo Stato membro ritenga pertinente. Tali relazioni comprendono anche il numero e le categorie di veicoli contemplati dai contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, sulla base dei dati forniti dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Le informazioni sono presentate sulla base delle categorie di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

2) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Entro il 18 aprile 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva in cui specifica le misure adottate dagli Stati membri al riguardo, secondo le relazioni di cui al paragrafo 2.".

Inoltre, in linea con la modifica di cui sopra, il considerando 6 della proposta della Commissione dovrebbe essere modificato come segue:

"Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare il calendario delle relazioni, è opportuno ridurre la frequenza con cui gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni a norma della direttiva 2009/33/CE e allinearla pienamente ai periodi di riferimento quinquennali previsti da tale direttiva. ***Alla luce di questa modifica della frequenza di presentazione, non è più opportuno prevedere che tali relazioni accompagnino le relazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 99, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE, che prevedono entrambe la presentazione ogni tre anni.*** Poiché le relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio si basano sulle relazioni nazionali degli Stati membri, è opportuno adattare di conseguenza

anche la frequenza con cui tali relazioni nazionali sono presentate.".

Qualora il Consiglio decida di modificare in modo diverso tali parti della proposta, la commissione ENVI insiste a essere coinvolta nei negoziati interistituzionali.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Pascal Canfin

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il presidente nella sua qualità di relatore per parere dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica delle direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada			
Riferimenti	COM(2023)0592 – C9-0387/2023 – 2023/0362(COD)			
Presentazione della proposta al PE	17.10.2023			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 18.1.2024			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ECON 18.1.2024	ENVI 18.1.2024	IMCO 18.1.2024	REGI 18.1.2024
Pareri non espressi Decisione	ECON 25.10.2023	IMCO 25.10.2023	REGI 23.10.2023	
Commissioni associate Annuncio in Aula	ENVI 18.1.2024			
Relatori Nomina	Jan-Christoph Oetjen 30.10.2023			
Relatori sostituiti	Karima Delli			
Procedura semplificata - decisione	23.1.2024			
Esame in commissione	23.1.2024			
Approvazione	6.2.2024			
Deposito	9.2.2024			